

Atto Costituente del 15.04.2025 "Allegato A"
STATUTO CASALE CALETTO YOUNG APS

Art. 1 Costituzione

1. Nel rispetto della Costituzione, del Codice civile, del vigente D.lgs. 117/2017 e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale "Casale Caletto Young APS", qui di seguito detta Associazione.
2. La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.
3. L'Associazione APS è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha la sede legale nel comune di Roma.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere individuata e trasferita la sede legale senza necessità di modifiche statutarie, purché all'interno del Comune di Roma.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo l'Associazione può dotarsi di sedi secondarie, sedi operative, delegazioni e uffici distaccati su tutto il territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è costituita per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione realizza attività di interesse generale, articolate in interventi sociali, educativi, culturali, ambientali e formativi, con un approccio integrato e partecipativo e opera con l'obiettivo di promuovere il benessere, la crescita personale e l'inclusione sociale delle giovani generazioni, di persone in condizioni di fragilità psico-fisica, povertà educativa, marginalità economica e isolamento sociale, la costituzione di comunità giovanili.

Art. 5 Attività istituzionali

1. L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- x) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. L'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà promuovere, organizzare e attuare:

1. interventi e servizi sociali orientati al sostegno dei giovani in situazioni di fragilità, anche con disabilità o provenienti da contesti di degrado e migratori;
2. attività assistenziali atte a superare e rimuovere situazioni di disagio psico-sociale e di marginalità, al recupero e all'integrazione sociale, al contrasto e superamento di condizioni di povertà ed emarginazione sociale;
3. servizi a favore di persone bisognose atte a favorire il loro benessere, l'autonomia e a sostenere il nucleo familiare;
4. interventi a rilevanza sociale di natura assistenziale finalizzati alla promozione della salute, prevenzione, individuazione, rimozione e contenimenti di disagi psicofisici;
5. interventi a persone che presentano bisogni legati a situazioni psicofisiche, a situazioni di disagio in contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e al suo superamento;
6. interventi a sostegno e promozione dell'infanzia, adolescenza e responsabilità familiare;
7. interventi di natura di protezione sociale finalizzati a favorire la partecipazione alla vita sociale anche attraverso percorsi educativi;
8. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte ai giovani per il conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, rivolte ai lavoratori da riqualificare, rivolte ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;
9. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati, rivolte a persone che intendano impegnarsi nelle attività degli ETS, rivolte ad altri ETS o enti senza scopo di lucro;
10. percorsi di educazione, istruzione, formazione professionale e universitaria per favorire l'accesso al sapere e contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa e il bullismo;
11. attività culturali, artistiche, ludiche, ricreative, turistiche e di spettacolo inteso nella sua più ampia accezione ed ivi comprendendo proiezioni e produzioni di lungometraggi e cortometraggi, video, incontri con autori ed artisti, atte a stimolare la partecipazione giovanile e valorizzare i talenti creativi;
12. la realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi in varie discipline artistiche e culturali, finalizzati al miglioramento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
13. esposizioni, eventi, convegni, seminari e ogni altra attività riguardante l'arte e la cultura;
14. attività editoriali quali libri, giornali, riviste e periodici anche in forma digitale;
15. la possibilità, per chiunque, di contribuire alla diffusione della cultura e della pratica del volontariato attraverso eventi, pubblicazioni e attività di sensibilizzazione;
16. azioni per l'inclusione lavorativa, promuovendo tirocini, laboratori e accompagnamento al lavoro per giovani NEET e soggetti svantaggiati e/o in difficoltà;
17. progetti ambientali e per la tutela del patrimonio educando i giovani e la popolazione alla sostenibilità e alla cura del paesaggio;
18. iniziative di promozione della legalità, dei diritti umani, della nonviolenza e della cittadinanza attiva, incoraggiando una cultura della partecipazione democratica;
19. attività di solidarietà sociale e cooperazione internazionale, coinvolgendo i giovani e la popolazione in esperienze concrete di responsabilità civile;

20. attività dirette a difesa dei diritti umani come diritti inalienabili dell'uomo, ossia i diritti che devono essere riconosciuti a ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
21. attività dirette a tutelare i diritti civili, quei diritti fondamentali, inviolabili ed irrinunciabili riconosciuti a tutti i cittadini di uno Stato in quanto tali;
22. attività dirette a tutelare i diritti sociali quali servizi erogato dalla PA al fine di garantire una rete di protezione sociale come l'istruzione, la sanità, le pensioni, la previdenza sociale e i servizi socioassistenziali;
23. attività per l'educazione al consumo e dirette alla tutela della salute, sicurezza, qualità dei prodotti e dei servizi;
24. attività finalizzate a realizzare l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociali di un qualsiasi individuo prescindendo dal genere, religione, convinzione personali, razza e origine etnica, disabilità, età e orientamento sessuale e politico;
25. attività di solidarietà come impegno etico / sociale a favore di terzi prendendosi cura della comunità e aiutando il prossimo, in particolare le persone in difficoltà. Svantaggiate, più vulnerabili e isolate;
26. attività di banche del tempo, il sistema basato sullo scambio gratuito del tempo, in cui le persone scambiano reciprocamente attività, servizi e saperi.
27. promuovere attività di gruppi di acquisto solidale GAS come acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di amministrazione e di vendita.



L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

4. L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di quanto sopra, l'Associazione potrà stabilire forme di collaborazione con gli enti e Amministrazioni pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente può altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

6. L'Associazione potrà essere promotrice, aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

7. L'Associazione per raggiungere le finalità può operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipare a bandi e gare, realizzare progetti, produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo, promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione.

8. L'Associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie, compiere operazioni bancarie, finanziarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui, amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodatario o comunque posseduti, compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente

Art. 6 Associati

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, versano ogni anno la quota associativa stabilita, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

2. I Soci possono essere persone fisiche ed è prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti dell'art. 35 del d.lgs 117/2017.

3. È fatto divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa.

4. La disciplina del rapporto associativo è uniforme; tutti i soci hanno il diritto di voto in Assemblea e di partecipare all'elettorato attivo e passivo degli organi sociali. Vige il principio del voto singolo ex art 2538 c.c.. I soci "Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" partecipano all'assemblea e all'elettorato attivo e passivo attraverso i loro rappresentanti.

5. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo motiva la deliberazione di rigetto entro 60 giorni e ne dà comunicazione all'interessato. Entro 30 trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere con raccomandata AR inviata al Presidente che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

7. Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.

I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali. I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio e quindi non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle assemblee con possibilità di essere consultati dai soci per eventuali pareri.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

2. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta per raccomandata AR al Consiglio Direttivo che dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame, i tempi e le modalità.

3. I soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'Associazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo con raccomandata A.R., ovvero pec, ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento e ha efficacia nel momento in cui se ne ha conoscenza.

3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo.

Tale provvedimento è comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso in occasione alla prima assemblea utile e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa.

4. La qualifica di socio decade automaticamente per il mancato pagamento della quota associativa nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

5. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 9 Organi e cariche dell'Associazione

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se previsto);
- Revisore Legale (se previsto);

2. Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti e che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. In particolare l'Assemblea ordinaria delibera:

- a) definire, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio sociale qualora sussistano le condizioni previste dalla legge o per libera decisione dell'organo amministrativo;
- c) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di legge o, dove non ricorrenti, per volontà dell'assemblea stessa;
- e) nominare e revocare i componenti del consiglio direttivo;
- f) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione;
- h) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato;
- i) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
- j) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

5. L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

6. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno nei termini di legge per l'approvazione dei documenti di bilancio e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuta ricezione, agli indirizzi risultanti dal Libro Soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima ed eventualmente la seconda convocazione, che può avvenire anche lo stesso giorno, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe. A ogni rappresentante dei soci Altre Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro" spetta un voto ed è ammesso l'esercizio di delega esclusivamente tra rappresentanti dello stesso socio. Vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538 c.2 c.c..

3. L'Assemblea che delibera sulle materie ordinarie è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

5. Per le deliberazioni riguardanti le materie straordinarie l'assemblea delibera per le modifiche statutarie, la trasformazione e la scissione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e con il voto favorevole della maggioranza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega aventi diritto. Per lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione degli stessi con i primi non eletti in ordine di preferenze. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

5. I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, dietro domanda motivata di almeno $\frac{2}{3}$ dei suoi membri.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

3. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; se interviene la parità il voto del Presidente vale in doppio.

4. Le riunioni dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo ha poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- b) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- c) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- d) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- e) predisporre le bozze dei documenti di bilancio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- f) predisporre e approvare il bilancio preventivo, quando ritenuto opportuno
- g) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- h) individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017;
- i) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento assembleare e regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita

dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

- j) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- k) decidere sull'ammissione, e l'esclusione degli associati;
- l) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- m) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
- n) istituire comitati di lavoro e comitati di esperti;
- o) assegnare a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
- p) conferire deleghe e procure ai propri membri, soci e/o a terzi con specifici e più limitati poteri per singoli o per categorie di atti;
- q) se ritenuto utile designa il/la Portavoce tra i suoi membri o tra i soci o tra figure esterne, esperte nella attività condotte dall'associazioni e nella comunicazione; compie e delibera gli altri atti e gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 16 Il Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- 2. Il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo al suo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- 4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) può conferire delega a uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti
 - c) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti, per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
- 5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
- 6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
- 7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 – Il Presidente Onorario

- 1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione.
- 2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'Associazione.
- 3. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 18 – Il Portavoce

- 1. Il portavoce è una figura designata dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, o tra i soci o tra figure esterne, esperte nella attività condotte dall'associazioni e nella comunicazione.
- 2. Il/la Portavoce è incaricato/a a rappresentare pubblicamente l'associazione stessa, comunicandone le posizioni ufficiali, i progetti, le iniziative e le risposte agli eventi esterni.
- 3. Le funzioni principali del portavoce sono:
 - a) Rappresentanza esterna dell'associazione con media, istituzioni e pubblico.
 - b) Comunicazione istituzionale, attraverso comunicati stampa, interviste e partecipazioni a eventi.
 - c) Gestione dell'immagine pubblica dell'associazione.
 - d) Coordinamento con l'ufficio stampa o con i referenti comunicazione, se presenti.

Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere

- 1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
- 2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre i documenti di bilancio dell'Associazione.

Art. 20 Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, composto da tre persone di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, è nominato dall'Assemblea per volontà dei soci quando ritenuto utile e/o conveniente, ovvero per legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del Codice del Terzo Settore
- L'Organo di Controllo può essere monocratico con la possibilità di nomina di un sindaco supplente tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
2. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. L'Organo di controllo:
- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 21 Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, oltre il registro dei volontari ex art 17 CTS, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri sociali:
- libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 22 Patrimonio e Risorse economiche

1. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
 - c) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi dai soci, contributi pubblici e privati, entrate derivanti da servizi accreditati o convenzionati, donazioni e lasciti testamentari e legati, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore nonché da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali di cui al presente statuto e dalla disposizioni del D.Lgvo 117/2017.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 23 – Risorse Umane

1. VOLONTARI

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari possono essere anche non soci.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

2. DIPENDENTI

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 24 Esercizio finanziario e Documenti di Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige i documenti di bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dell'organo di controllo e dei revisori, qualora nominati.

1 Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone e approva i progetti dei documenti di bilancio di esercizio redatti con le modalità e le formalità previste dall'art 13 del CTS.

3. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio.

I documenti di bilancio devono essere sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea entro i termini di legge.

4. Quando ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio preventivo.

Art. 25 – Bilancio Sociale

1. Se ricorre l'obbligo ovvero se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio sociale redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

Art. 26 – Trasparenza

1. I documenti di bilancio di esercizio di cui all'art 13 del CTS, il bilancio sociale di cui all'art 14 del CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati al RUNTS nei termini di legge.

2. L'Associazione, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, ha gli obblighi di trasparenza ex art 14 c.2 CTS per i compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati

Art. 27 – Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Art. 28 - Controversie

1. Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

2. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale a esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Roma.
3. Il Foro competente è quello di Roma.

Art. 29 scioglimento o estinzione

1. Lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dal presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli.
3. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 30 Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Roma, 23 aprile 2025

Letto, approvato e sottoscritto:

- 1) Giorgio Granito
- 2) Mirko Frezza
- 3) Valerio Cintio
- 4) Tatiana Tucci
- 5) Mattia Del Forno
- 6) Pompili Alessandro
- 7) Michele Riccucci

